



SAFEGUARDING POLICY

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
SUI TESSERATI

[APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 17 GIUGNO 2024]



INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Condotte rilevanti
- Art. 3 - Riferimenti normativi
- Art. 4 - Ambito di applicazione
- Art. 5 - Natura delle disposizioni
- Art. 6 - Conoscenza ed osservanza della safeguarding policy
- Art. 7 -
- Art. 8 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
- Art. 9 - Responsabile federale delle politiche di safeguarding
- Art. 10 -
- Art. 11 - Segnalazioni
- Art. 12 - Trattamento dei dati personali
- Art. 13 - Sanzioni



ART. 1 OGGETTO

1.1 Il presente Regolamento disciplina gli strumenti di prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per l'età.

1.2 Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al D. lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D. lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché quelle emanate dalla Giunta Nazionale del CONI.

ART. 2 CONDOTTE RILEVANTI

Costituiscono condotte rilevanti ai fini del presente Regolamento:

ABUSO PSICOLOGICO	Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se
ABUSO FISICO	Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche una migliore <i>performance</i>



	<p>inappropriata come il somministrare carichi di carichi capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, b b b b b b improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti b b b b b b comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.</p>
MOLESTIA SESSUALE	<p>Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere atti rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.</p>
ABUSO SESSUALE	<p>Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o condotte contesti non appropriati.</p>
NEGLIGENZA	<p>Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale a presa conoscenza di uno degli eventi, o</p>



	atti o contegni di cui al presente documento o ometta di intervenire causando un danno, o permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.
INCURIA	La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali del tesserato .
ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA	religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
BULLISMO, CYBERBULLISMO	Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti le performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).



COMPORAMENTI DISCRIMINATORI	Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
--	--

ART. 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.lgs. 36/2021, art. 33
- D.lgs. 39/2021, art. 16
-

prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding)

- Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso,

politiche di safeguarding.

- Linee guida Federali

ART. 4

AMBITO DI APPLICAZIONE

4.1 Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati.

4.2 Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute in qualsiasi attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive previste dallo Statuto federale.

4.3 Le condotte rilevanti, come indicate nel precedente art. 2 possono essere tenute in ogni forma e modalità, ivi comprese ma non solo quelle integrate (i) di persona; (ii)



tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

ART. 5

NATURA DELLE DISPOSIZIONI

2 costituisce illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia federale, integrazione di illeciti di altra natura.

ART. 6

CONOSCENZA ED OSSERVANZA DELLA SAFEGUARDING POLICY

6.1 I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi a tal fine preposti.

6.2 Il presente Regolamento pubblicato in apposita sezione del sito internet federale e i Comitati/Delegati Regionali/Provinciali della Federazione, e gli altri organismi affiliati, ne garantiscono la massima diffusione ed applicazione.

6

ART. 7

E CODICI DI CONDOTTA

7.1 La Federazione ha emanato le Linee Guida federali per la predisposizione dei Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

7.2 Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali di cui al precedente comma 7.1, le affiliate alla federazione predispongono e adottano modelli



conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale
affiliata e delle persone tesserate.

7.3 D. lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le affiliate già
dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui
al comma precedente.

7.4
affiliata, affissi presso
la sede della medesima nonché comunicati al Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla
affiliata.

7.5 D.lgs. n. 39 del 28 febbraio
2021, affiliata che sia tale anche di altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina
sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per
a immediata
comunicazione al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding di cui al
successivo art. 9.

7

ART. 8

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

8.1 Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione
, le
affiliate alla Federazione nominano, entro il 1 luglio 2024, un Responsabile contro
abusi, violenze e discriminazioni.

8.2 La nomina del Responsabile di cui al comma 8.1 è senza indugio pubblicata sulla
affiliata, affissa presso la sede della medesima, nonché comunicata al
Responsabile federale delle politiche di Safeguarding, di cui al successivo art. 9



ART. 9

RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

9.1 Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di

9.2 Il Safeguarding Officer è nominato dal Consiglio Federale ed è scelto tra:

a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;

b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;

c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;

d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;

almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;

f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;

g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

9.3 Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di Safeguarding; è competente altresì della verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché delle azioni di prevenzione.

In particolare, il Safeguarding Officer:

a.

Affiliate dei modelli

al precedente art. 6, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 7,



segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Affiliate al Segretario competenza;

b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione ;

c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;

d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della Safeguarding;

e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti

f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

ART. 10

9

10.1 La Federazione garantisce il supporto alle attività del Safeguarding Officer per il tramite della Segreteria Generale.

10.2 Il Safeguarding Officer collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo le informazioni rilevanti. Ferma la competenza del Safeguarding Officer esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso degli accertamenti finalizzati alle sue funzioni, rinveniva fatti rilevanti abusi o altre violazioni disciplinari compiute, trasmette gli atti al Procuratore federale per competenza.

10.3 Il Safeguarding Officer ha facoltà di avvalersi di esperti le cui competenze appaiono opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti.



ART. 11

SEGNALAZIONI

11.1 Al fine di favorire le segnalazioni di situazioni, anche potenziali, di possibile pregiudizio, pericolo, timore o disagio in ordine alla violazione della normativa richiamata al precedente articolo 3, la Federazione si è dotata di una piattaforma informatica dedicata, accessibile attraverso il link pubblicato sul sito web istituzionale, seguendo la procedura informatica ivi indicata.

11.2 I canali utilizzati dalla Federazione sono dotati di sistemi di crittografia tali da contenere il contenuto della segnalazione e della eventuale relativa documentazione.

11.3 La segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

11.4 Nei confronti del segnalante la Federazione non consente né tollera alcun atto discriminatorio o ritorsivo, diretto o indiretto, per motivi direttamente o indirettamente collegati alla segnalazione effettuata ai sensi della presente procedura.

11.5 La tutela della riservatezza e dalle ritorsioni si estende anche a coloro che hanno assistito o sostenuto il segnalante nel presentare una segnalazione o hanno reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni.

ART.12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle disposizioni e dei principi espressi dal Regolamento (UE) 2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.



ART. 13 SANZIONI

13.1

affiliata agli obblighi di cui al presente Regolamento ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia federale.

13.2 Dal 1 gennaio



SAFEGUARDING POLICY

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI

La Federazione Italiana Baseball Softball (di _____ Federazione responsabile dei contenuti del presente Regolamento, della sua emanazione, della sua attuazione e del suo aggiornamento. La Federazione si avvale del supporto del Safeguarding Officer, Avv. Marco Ferrante.

Data di implementazione	17 giugno 2024
Approvato da:	Presidente Andrea Marcon
Firma:	

REVISIONE E CONTROLLO

La Federazione, coadiuvata dal Safeguarding Officer, è responsabile della revisione periodica. Il modello viene aggiornato con cadenza almeno quadriennale e anche anticipatamente laddove siano necessarie modifiche e integrazioni dovute a disposizioni di Legge, indicazioni fornite dal _____.

12

Data	Revisione	Approvata da	Oggetto della revisione